

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;

- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- VISTO** il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l’art. 1 “Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti S.I.C. e Z.P.S.”;
- VISTO** il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTA** la legge regionale 08.04.2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale per l’adozione dei provvedimenti di V.A.S. e di V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013, nonché per l’adozione dei provvedimenti di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 25 co. 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 e in ultimo dal decreto assessoriale n. 19/Gab del 19/01/2021;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell’amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d’intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l’A.R.P.A. Sicilia ai fini dell’espletamento della verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto interassessoriale n. 234/Gab/A.R.T.A. del 18/08/2020 di questo Assessorato e dell’Assessorato

Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;

- VISTO** il D.R.S. n. 1298 dell'8/12/2009 del Dirigente Responsabile del Servizio 2 VAS – VIA (oggi Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali) del D.R.A. con il quale è stato espresso *giudizio di compatibilità ambientale positivo*, con condizioni ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 4/2008 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., in merito al progetto denominato “*Completamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del Porto (ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21/98) riguardante i lavori di potenziamento del tratto esistente della diga foranea – prolungamento della stessa dalla progr. 92,00 m alla progr. 380,00 m riqualifica della mantellata della nuova diga di sottoflutto*” proposto dal Comune di Isola delle Femmine (Pa);
- VISTO** l'art. 5 del predetto D.R.S. n. 1298/2009 il quale dispone: Avendo lo studio di incidenza evidenziato un impatto su un habitat prioritario (prateria di P. Oceanica cod. 1110), per le quali sono previste delle misure compensative, il Comune di Isola delle Femmine ne dovrà dare comunicazione alla Commissione Europea per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE”;
- VISTO** il proprio D.A. n. 181/GAB del 15/05/2105 con il quale questo Assessorato, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 ha prorogato, per ulteriori anni 5 (cinque) dalla data del predetto decreto, la validità del D.R.S. n. 1298 del 8/12/2009;
- VISTA** la nota prot. n. 4508 del 15/05/2020 (prot. DRA n. 26497 del 15/05/2020) del Comune di Isola delle Femmine (Pa) – Settore 5 Ufficio LL.PP., indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (*di seguito M.A.T.T.M.*) e per conoscenza anche a questo Assessorato, con la quale è stata avanzata istanza riguardante la prescrizione n. 5 del giudizio di compatibilità ambientale e VInCA di cui al D.R.S. n. 11298 del 18 dicembre 2009 corredata dagli Studi ambientali e dalle indagini geofisiche volte ad ottemperare alla surriferita prescrizione con cui “*all'interno del SIC ITA 020047 “Fondali di Isola delle femmine – Capo Gallo “ l'habitat prioritario 1120* prateria di Posidonia oceanica risulta coprire una superficie di 758,68 ettari e che in base alla stima fatta dei rilievi geofisici svolti nel 2019 la superficie di prateria che verrebbe direttamente interessata dall'impronta dell'opera è di 1,48 ettari. Quindi il rapporto in percentuale della superficie di prateria che verrebbe impattata con la superficie totale che è presente nel sito è dello 0.19%, è che questa valore è al di sotto del valore dell' 1% che potrebbe essere considerato come soglia di non significatività dell'incidenza*”;
- VISTA** la nota prot. n. 0037993 del 25/05/2020 del M.A.T.T.M. – Direzione Generale per il mare e le coste, indirizzata al Servizio 1 del D.R.A. di questo Assessorato, con cui, in riferimento alla nota prot. n. 4508 del 15/05/2020 del Comune di Isola delle Femmine volta “*alla possibilità di disapplicare quanto previsto dall'art. 5 del giudizio di compatibilità ambientale e VInCA del D.R.S. 1298 del 18 dicembre 2000, connesso all'attuazione della procedura di cui all'art. 6. Paragrafo 4 della direttiva 92/43/CEE “habitat”, in materia di Misure di compensazione*”, in prima istanza, segnala “*l'esclusiva competenza regionale sul tema, sottolineando che l'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., in materia di Valutazione d'Incidenza (VInCA), delega alle Regioni la competenza in merito all'espletamento di detta procedura, che sono chiamate, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, a valutare la sussistenza o meno di incidenza negativa significativa nei confronti di habitat e specie di interesse comunitarie individuate nei Natura 2000 che si è designati a gestire*”;
- RICHIAMATA** la pubblicazione del M.A.T.T.M. (maggio 2014) dal titolo “Le misure di compensazione nella direttiva habitat” ed in particolare il capitolo 3 che chiarisce la metodologia di valutazione della significatività dell'incidenza sugli habitat, ovvero: “*Per un corretto calcolo delle percentuali di area interferita, occorre rappresentare il rapporto tra le superfici degli habitat coinvolti dall'intervento e quelle totali degli habitat presenti nel sito nonché, per ogni habitat specifico interessato, sia di interesse comunitario che di specie, il rapporto tra la superficie interferita e la superficie ante operam. Nelle guide metodologiche della Commissione europea viene dedotto che un valore inferiore all'1% potrebbe essere considerato come soglia di non significatività dell'incidenza. Tale valore però è solo indicativo, in quanto la valutazione deve considerare la tipologia dell'habitat; il rango di priorità; la sua distribuzione e il proprio stato di conservazione sia all'interno del sito che complessivamente nella sua ripartizione per Regione Biogeografica; a livello regionale, nazionale e comunitario*”;
- RICHIAMATA** altresì la Comunicazione della Commissione “*Gestione dei siti Natura 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) Bruxelles, 21.11.2018 C(2018) 7621 final*” ed

in particolare il § 5. 4.1 il quale chiarisce la distinzione tra misure compensative e misure di attenuazione, ovvero: “ *le misure di attenuazione in senso lato sono quelle volte a ridurre al minimo o addirittura a eliminare gli impatti negativi che potrebbero risultare dalla realizzazione di un piano o di un progetto, affinché non venga pregiudicata l'integrità del sito. Queste misure sono considerate nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 3, e sono parte integrante delle specifiche di un piano o progetto, ovvero condizionate alla sua autorizzazione (cfr. sezione 4.6.5); Le misure compensative sono indipendenti dal progetto (comprese le eventuali misure di attenuazione connesse) e finalizzate a contrastare gli impatti negativi residui di un piano o progetto, per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000. Queste misure possono essere prese in considerazione solo nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 4” ed inoltre “Le misure compensative non sono, pertanto, un modo per permettere la realizzazione di piani o progetti eludendo gli obblighi di opportuna valutazione stabiliti dall'articolo 6. Dalla sequenza indicata nell'articolo 6, paragrafo 4, è evidente che rappresentano l'ultima spiaggia” e sono da prendere in considerazione solo quando è stato accertato, o non si può escludere, un impatto negativo sull'integrità di un sito Natura 2000 malgrado tutte le altre misure adottate per evitare o ridurre gli effetti pregiudizievoli, e una volta deciso che si può procedere all'esecuzione del progetto/piano per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in assenza di soluzioni alternative”;*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 060393 del 15/10/2020, il Servizio 1 D.R.A., in riscontro alla nota ministeriale prot. n. 0037993 del 25/05/2020 di cui al superiore “Vista”, ed in riferimento alla suesposta nota prot. n. 4508 del 15 maggio 2020 del Comune di Isola delle Femmine ed in particolare agli studi ambientali allegati, ha chiesto alla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del M.A.T.T.M di “*archiviare l'istanza di avvio della procedura di cui all'art. 6 § 4 della direttiva 92/43/CEE proposto dal Comune di Isola delle Femmine*”, comunicando che, a parere del medesimo Dipartimento, a fronte degli studi aggiornati al 2020, comprensivi del progetto di ripristino volto a mitigare eventuali impatti per garantire la continuità ecologica, l' impatto degli interventi del Progetto “*non è da ricondurre alla procedura prevista dalla direttiva 92/43/CEE, art. 6 § 4*”, così come chiarito nella sopra richiamata “Comunicazione della Commissione Europea – Gestione dei siti Natura 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)” – *Commision Notice C(2018) 7621 final, Brussels, 21 novembre 2018*, la quale prevede parametri ben precisi per l'avvio della predetta procedura;

VISTA la nota prot. n. 0093906 del 13/11/2020 del M.A.T.T.M. – Direzione Generale del mare e delle coste (prot. DRA n. 67028 del 16/11/2020), con la quale il Ministero “*...nel prendere atto delle determinazioni raggiunte da codesta Regione Siciliana nell'ambito della discrezionalità tecnica ad essa attribuita ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., questa Direzione Generale ritiene tuttavia che l'archiviazione dell'istanza possa essere accordata solo a seguito dell'emanazione ex novo di un provvedimento ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE o della rettifica del provvedimento autorizzatorio già espresso, nell'ambito della quale dovrà essere data evidenza delle nuove conclusioni raggiunte in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza e dello stralcio della prescrizione con la quale è stata richiesta la notifica alla Commissione europea del progetto di ripristino della prateria di posidonia*”;

VISTO il rapporto istruttorio prot. n. 17204 del 22 marzo 2021 del Servizio 1 DRA;

CONSIDERATO E VALUTATO che dalla stima fatta dei rilievi geofisici svolti nell'anno 2019 dall'Università degli Studi di Palermo - Centro interdipartimentale per lo studio dell'ecologia degli ambienti costieri (C.I.S.A.C.), allegati alla istanza prot. n. 4508 del 15/05/2020 (prot. DRA n. 26497 del 15/05/2020) del Comune di Isola delle Femmine (Pa) – Settore 5 Ufficio LL.PP., la superficie di prateria di *P. oceanica* che verrebbe direttamente interessata dall'impronta dell'opera è di 1,48 ettari, pari allo 0,19% della superficie totale del medesimo habitat 1120* ;

TENUTO CONTO E CONSIDERATO che la superficie di habitat interessato è inferiore al valore dell'1%, ritenuto, quest'ultimo, come soglia indicativa di non significatività dell'incidenza, così come richiamato nelle “*Guide metodologiche della Commissione europea*, e che la perdita di 0,19% di prateria di Posidonia oceanica nell'area interessata dal Progetto non incide significativamente sullo stato di conservazione della stessa e non pregiudica l'integrità del sito;

RITENUTO per quanto sopra di dover stralciare l'art. 5 dal D.R.S. n. 1298 dell'8/12/2009 del Dirigente Responsabile del Servizio 2 VAS – VIA (oggi Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali) del D.R.A. con il quale è stato espresso *giudizio di compatibilità ambientale positivo*, con condizioni ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 4/2008 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., al progetto denominato “*Completamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del Porto (ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21/98) riguardante i lavori di potenziamento del tratto esistente della dogia foranea – prolungamento della stessa dalla progr. 92,00 m alla progr. 380,00 m riqualifica della mantellata della nuova diga di sottoflutto*” proposto dal Comune di Isola delle Femmine (Pa);

FATTI SALVI vincoli e obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

E' stralciato l'art. 5 dal D.R.S. n. 1298 dell'8/12/2009 del Dirigente Responsabile del Servizio 2 VAS – VIA (oggi Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali) del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato, con il quale è stato espresso *giudizio di compatibilità ambientale positivo*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 4/2008 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., al progetto denominato “*Completamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del Porto (ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21/98) riguardante i lavori di potenziamento del tratto esistente della dogana foranea – prolungamento della stessa dalla progr. 92,00 m alla progr. 380,00 m riqualifica della mantellata della nuova diga di sottoflutto*”, proposto dal Comune di Isola delle Femmine (Pa).

Articolo 2

Il presente decreto modifica ed integra il D.R.S. n. 1298 dell'8/12/2009 del Dirigente Responsabile del Servizio 2 VAS – VIA (oggi Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali) del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato, di cui al superiore Articolo 1.

Articolo 3

Il rapporto istruttorio prot. n. 17204 del 22 marzo 2021 del Servizio 1 DRA, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4

Fatta salva la modifica di cui all'Articolo 1, rimangono valide le prescrizioni del D.R.S. n. 1298 dell'8/12/2009, i cui termini sono stati prorogati di ulteriori cinque anni con D.A. n. 181/GAB del 15/05/2015 di questo Assessorato;

Articolo 5

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e del D.P.R. n. 357/2017 e s.mm.ii.;

Articolo 6

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in ossequi all'art. 68 comma 4 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 ed anche ai fini degli obblighi di informazione e partecipazione del pubblico previsti in materia di VInCA dalla Convenzione di Aarhus del 25/06/1998;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) .

Palermo, 01 aprile 2021

F.to

L'Assessore

On.le Avv. Salvatore Cordaro



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 17204 del 22 marzo 2021

OGGETTO: PA44_VIAR_002 - Comune di Isola delle Femmine (Pa) - Progetto esecutivo per il completamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto (ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21/98) riguardante i lavori di potenziamento del tratto esistente della diga foranea – prolungamento della stessa dalla progr. 92,00 m alla progr. 380,00 m, riqualifica della mantellata della nuova diga di sottoflutto, Giudizio positivo di compatibilità Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciato dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 2 V.A.S. V.I.A. (oggi Servizio 1) con D.R.S. n. 1298 del 18.12.2009, prorogato con D.A. n. 181/GAB del 15.05.2015 sul progetto definitivo - Istanza riguardante la prescrizione art. 5 del giudizio di compatibilità ambientale e VInCA del D.R.S. 1298 del 18.12.2009. **Rapporto istruttorio**

Al Dirigente del Servizio 1
SEDE

Con nota prot. n. 4508 del 15 maggio 2020 (prot. DRA n. 26497 del 15 maggio 2020), il Comune di Isola delle Femmine (Pa) ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico (PNA) ed a questo Dipartimento regionale dell'Ambiente, istanza riguardante la prescrizione ambientale (art. 5) del giudizio di compatibilità ambientale e Valutazione d'Incidenza Ambientale, giusto D.R.S. 1298 del 18 dicembre 2009 prorogato con DA 181/GAB del 15 maggio 2015, allegando gli Studi ambientali e le indagini geofisiche volte ad ottemperare alla prescrizione ambientale (art.5). In particolare con la predetta nota, indirizzata prioritariamente al M.A.T.T.M., il Comune di Isola delle Femmine chiede la valutazione del Ministero in merito alla possibilità di disapplicare quanto previsto dall'art. 5 del "giudizio di compatibilità ambientale" e VInCA di cui al D.R.S. n. 1298 del 18 dicembre 2020, connesso all'attuazione della procedura di cui all'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", in materia di compensazione.

Con nota prot. n. 0037993 del 25 maggio 2020 (prot. DRA n. del) la Direzione Generale per il Mare e le Coste del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nel seguito M.A.T.T.M.), ha segnalato a questo Dipartimento che, essendo l'opera portuale autorizzata con procedura integrata VIA e Vinca regionale, di cui al D.R.S. n. 1298 del 18 dicembre 2009, prorogata con DA n. 182/GAB del 15 maggio 2015 e che il Comune di Isola delle Femmine relativamente alle Misure di Compensazione, riporta di ritenere che *"...non sia necessario dare corso a quanto previsto dalla prescrizione art. 5 del D.R.S. n. 1298 del 18.12.2009, attese le motivazioni di cui sopra. Ma resta comunque inteso che, qualora codesto Ministero non concordi circa l'assenza di significatività dell'impatto e ritenga al contrario che quanto previsto è inteso come opera di compensazione piuttosto che mitigazione, possa attivare la procedura prevista dall'art. 5 del giudizio di compatibilità ambientale e VincA D.R.S., avviando comunicazione alla Commissione Europea della misura compensativa prevista ai sensi dell'art. 6 paragrafo 4 della Direttiva habitat 92/43/CEE"*, la competenza sul tema è della Regione Sicilia, peraltro confermata anche dal fatto che l'intera procedura VIA-VInCA è stata svolta, in applicazione dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., a livello regionale senza coinvolgimento delle Strutture ministeriali. Nella medesima nota il Ministero invitava il Dipartimento di procedere all'eventuale integrazione e/o perfezionamento degli atti istruttori e autorizza tori anche al fine di dare riscontro alla richiesta avanzata dal Comune.

Con nota prot. n. 060393 del 15 ottobre 2020 questo Servizio 1, in riscontro alla sopra richiamata nota ministeriale, ha informato il M.A.T.T.M. in merito al contenuto degli Studi ambientali e delle indagini geofisiche allegati all'istanza prot. n. 4508 del 15 maggio 2020, che hanno evidenziato, anche con rappresentazioni cartografiche, che gli impatti diretti sulla *Poseidonia oceanica* (habitat prioritario 1120*)

derivanti dall'intervento in oggetto sono di 1,48 ha a fronte dei 758,68 ha, con una incidenza dello 0,19 % di occupazione della prateria che interessa la ZSC ITA020067 "Fondali di Isola delle Femmine – Capo Gallo". Nonostante la ridottissima incidenza, il Comune ha proposto un progetto di ripristino di *Poseidonia oceanica* pari a 6 ha (nдр successivamente corretta in).

Da un'attenta analisi degli studi ambientali e delle indagini, questo Ufficio ha rappresentato al Ministero che a fronte degli studi aggiornati al 2019, l'impatto degli interventi in oggetto comprensivi del progetto di ripristino, volto a mitigare eventuali impatti per garantire la continuità ecologica, non sono da ricondurre alla procedura prevista dalla Direttiva 92/43/CEE, art. 6 paragrafo 4, così come chiarito nella "Comunicazione della Commissione Europea "Getione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva habita)" – Commission Notice C(2018) 7621 final Brussels, 21.11.2018, la quale prevede parametri ben precisi per l'avvio di detta procedura.

In conclusione con la medesima nota veniva esplicitamente richiesto al Ministero di archiviare l'istanza di avvio della procedura di cui all'art. 6 paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE proposto dal Comune di Isola delle Femmine.

Con nota prot. n. 0093906 del 13 novembre 2020 (prot. DRA n. 67028 del 16 novembre 2020), il M.A.T.T.M. – Direzione Generale del mare e delle coste, in riscontro alla superiore nota di questo Servizio 1, affermava che "...nel prendere atto delle determinazioni raggiunte da codesta Regione Siciliana nell'ambito della discrezionalità tecnica ad essa attribuita ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., questa Direzione Generale ritiene tuttavia che l'archiviazione dell'istanza possa essere accordata solo a seguito dell'emanazione ex novo di un provvedimento ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE o della rettifica del provvedimento autorizzatorio già espresso, nell'ambito della quale dovrà essere data evidenza delle nuove conclusioni raggiunte in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza e dello stralcio della prescrizione con la quale è stata richiesta la notifica alla Commissione europea del progetto di ripristino della prateria di posidonia".


Per quanto sopra:

CONSIDERATO E VALUTATO che dalla stima fatta dei rilievi geofisici svolti nel 2019 dall'Università degli Studi di Palermo - Centro interdipartimentale per lo studio dell'ecologia degli ambienti costieri (C.I.S.A.C.), la superficie di prateria di *P. oceanica* che verrebbe direttamente interessata dall'impronta dell'opera è di 1,48 ettari, pari a 0,19% della superficie totale del medesimo habitat 1120*, valore inferiore all' 1% ;

TENUTO CONTO E CONSIDERATO che la superficie di habitat interessato è inferiore al valore dell'1%, considerato, quest'ultimo, come indicativa soglia di non significatività dell'incidenza, come richiamato nelle "Guide metodologiche della Commissione europea, e che la perdita di 0,19% di prateria di *Posidonia oceanica* nell'area interessata dal Progetto non incide significativamente sullo stato di conservazione della stessa e non pregiudica l'integrità del sito;

SI PROPONE per quanto sopra di rettificare l'art. 5 del D.R.S. n. 1298 dell'8 dicembre 2009 del Dirigente Responsabile del Servizio 2 VAS – VIA (oggi Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali) del D.R.A. con il quale è stato espresso *giudizio di compatibilità ambientale positivo*, con condizioni ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 4/2008 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., al progetto denominato "Completamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del Porto (ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21/98) riguardante i lavori di potenziamento del tratto esistente della dogana foranea – prolungamento della stessa dalla progr. 92,00 m alla progr. 380,00 m riqualifica della mantellata della nuova diga di sottoflutto" proposto dal Comune di Isola delle Femmine (Pa).

Il Funzionario Direttivo
Antonino Polizzi



Visto: Il Dirigente del Servizio 1
Salvatore Di Martino

